

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE

Articolo 1 – È costituito, nel rispetto dell'art. 1 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"Museo Piemontese dell'Informatica O.d.V."** in acronimo **"MuPin O.d.V."**.

Articolo 2 – L'Associazione ha sede in Torino ma potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, unità locali sia a livello nazionale che all'estero. Eventuale trasferimento nello stesso comune non comporta la modifica del presente Statuto, mentre, l'eventuale trasferimento in altro Comune o Regione ne comporta la modifica.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II – FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3 – L'Associazione senza fini di lucro è un'organizzazione di volontariato a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale che intende operare prevalentemente in ambito culturale, formativo, didattico e divulgativo e si propone di promuovere e gestire attività culturali e di aggregazione e comunicazione. L'Associazione è regolata dal presente Statuto, da eventuale Regolamento interno e dalle vigenti norme legislative e dalle disposizioni del Codice del terzo settore al quale intende adeguarsi.

Articolo 4 – L'Associazione intende rivolgere le proprie attività alla crescita culturale della popolazione, operando prevalentemente nei confronti di terzi, nei seguenti settori di utilità sociale:

- acquisire, restaurare e preservare materiale e informazioni inerenti la storia dell'informatica e della telematica;
- fare attività di divulgazione anche tramite meeting, convegni, seminari o qualsiasi altra forma che serva a promuovere le attività;
- creare e gestire un "Museo dell'informatica" in Piemonte; senza escludere la creazione di ulteriori sedi;
- compiere qualunque operazione anche di tipo commerciale, purché svolta in modo marginale e connessa all'attività istituzionale;
- erogare attività volte al miglioramento della cultura digitale del pubblico;
- ricevere beni a titolo gratuito e curarne direttamente la cessione a terzi;
- somministrare, direttamente o tramite terzi, alimenti e bevande, in occasione di manifestazioni, congressi o raduni;
- organizzare raccolte fondi.

Articolo 5 – L'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni, E.T.S. o altri enti pubblici e privati che svolgono attività analoghe o accessorie all'attività istituzionale, ma il numero di tali enti non potrà essere superiore al 50% di altre associazioni di volontariato. Per il conseguimento dei propri scopi sociali l'Associazione svolgerà le attività a titolo volontario, i volontari svolgeranno le attività a titolo completamente gratuito senza nessuna forma di remunerazione, ma al fine di garantire il completamento, la qualificazione o specializzazione delle attività potrà eventualmente avvalersi di personale

dipendente, collaboratori occasionali o lavoratori autonomi purché il numero dei collaboratori non sia superiore al 50% del numero dei volontari.

TITOLO III – ASSOCIATI

Articolo 6 – L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e democratico, possono associarsi tutti coloro che, condividendo lo spirito e gli ideali intendono aderire alle finalità dell'Associazione ed accettando il presente Statuto e i regolamenti partecipano attivamente alla vita associativa, contribuendo alla realizzazione degli scopi sociali, previa presentazione al Consiglio Direttivo di apposita richiesta di adesione subordinata al pagamento della quota associativa.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, ed altri enti no-profit con esclusione di imprese e società a carattere commerciale.

Articolo 7 – L'Associazione è costituita da:

- **Soci Fondatori:** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione
- **Soci Aderenti o Ordinari:** coloro che con espressa domanda di adesione intendono aderire alle finalità dell'associazione

Articolo 8 – Gli associati hanno il dovere di:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti e le delibere adottate dagli organi sociali;
- corrispondere annualmente le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea degli associati e di corrispondere eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti straordinari atti a contribuire al sostentamento dell'Associazione, qualora se ne ravvisi la necessità.

Gli obblighi e i diritti degli associati sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti a terzi a qualsiasi titolo neppure in caso di morte, le quote versate non sono trasmissibili e neppure rivalutabili ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, qualora non venga rinnovata la quota associativa la qualifica di associato decade.

Il rinnovo della quota associativa deve essere versato ogni anno.

Hanno diritto e dovere di partecipare alle assemblee gli associati maggiorenni in regola con la quota associativa e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari. In caso di assenza potranno farsi rappresentare da un altro associato che non potrà presentare più di due deleghe.

Gli associati che abbiano compiuto la maggiore età hanno diritto di partecipare all'elettorato attivo e passivo e alla eleggibilità delle cariche sociali, ma nessun associato potrà mai vantare diritti sul fondo comune e sul patrimonio dell'Associazione.

- Il diniego della domanda di adesione deve essere comunicato per iscritto all'interessato 60 giorni giustificandone i motivi. Successivamente l'interessato avrà la facoltà di presentare ricorso che verrà esaminato dall'assemblea degli associati in occasione della sua prima riunione;

Articolo 9 – La qualifica di associato decade per i seguenti motivi:

- dimissioni o recesso volontario da notificare con comunicazione scritta e motivata al Consiglio Direttivo a mezzo posta raccomandata o certificata, con preavviso di almeno 30 giorni;
- mancato pagamento della quota associativa entro il termine indicato dal presente statuto;
- perdita di alcuni dei requisiti previsti nell'ammissione;
- esclusione o radiazione a seguito di inosservanza del presente Statuto e/o norme e regolamenti, per atti o comportamenti ritenuti lesivi nei confronti dell'Associazione o per intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- decesso dell'associato.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 – Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo composto da Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, potrà eventualmente essere previsto un rimborso per le spese sostenute e giustificate, ma esclusivamente a fronte di specifici incarichi assegnati.

Articolo 11 – L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed ha potere decisionale tramite i voti espressi dagli associati.

L'Assemblea viene indetta in sede ordinaria ogni qualvolta venga convocata dal Presidente, dal Direttivo o da un decimo degli associati. Viene inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati.

Il Presidente convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto finanziario-economico consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo per l'anno in corso, a mezzo di convocazione inviata almeno 15 giorni prima dell'adunanza con modalità collettiva tramite affissione nella sede sociale o con convocazione individuale tramite comunicazione a mezzo posta raccomandata, posta elettronica, posta certificata, fax, sms o qualsiasi altro mezzo che ne consenta idonea pubblicità e deve indicare la data, il luogo e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Potrà essere previsto l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, videochiamata ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea delibera, in sede ordinaria, in merito a:

- l'approvazione dei rendiconti

- la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo stabilendone il numero
- le decisioni di ordine generale e le attività previste e per qualsiasi argomento ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo medesimo.
- la ratifica le delibere del Consiglio direttivo in materia di esclusione degli associati.

L'Assemblea delibera, in sede straordinaria, in merito a:

- trasferimento della sede legale
- modifiche dello Statuto e dei regolamenti
- scioglimento, liquidazione ed estinzione dell'associazione
- ogni altro argomento di natura straordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, da almeno la metà più uno dei presenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti presenti o per delega, mentre le assemblee straordinarie sono valide con la maggioranza assoluta degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti, nelle deliberazioni di approvazione dei rendiconti e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del consiglio direttivo non possono votare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente in sua assenza e i verbali delle riunioni sono predisposti dal segretario che ne cura le stesure.

Tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto, sono vincolati al rispetto delle delibere assunte in assemblea, in conformità allo Statuto ed a eventuali regolamenti.

Articolo 12 – Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo, opera in attuazione alla volontà ed indirizzo espresso dall'assemblea dalla quale è eletto, è composto da un minimo di cinque membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a 5 mandati.

Il Consiglio Direttivo provvede al controllo dell'amministrazione generale dell'associazione e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario su richiesta del Presidente o di almeno uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno 10 giorni prima dell'adunanza e l'avviso di convocazione che deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima ed eventuale seconda convocazione, deve essere portato a conoscenza dei membri del Consiglio Direttivo con i mezzi ritenuti più idonei.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le dimissioni di metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e si dovrà provvedere con le elezioni delle nuove cariche.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- redigere i programmi di attività sociale previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati
- provvedere all'esecuzione delle delibere assembleari
- stabilire l'ammontare delle quote associative annue che devono essere ratificate dall'Assemblea
- predisporre i rendiconti consuntivi e preventivi annuali o altro documento contabile previsto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- formulare eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- favorire la partecipazione degli associati alle attività previste
- deliberare in merito a lasciti, donazioni, oblazioni e contributi ricevuti
- deliberare in merito all'ammissione, il recesso o la decadenza degli associati.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre sulle seguenti operazioni finanziarie:



- apertura di conti correnti bancari o postali e di linee di credito e finanziamenti di ogni genere
- permuta ed alienazioni immobiliari e mobiliari
- assunzioni di obbligazioni, anche cambiali, e mutui ipotecari
- stipule di contratti

Articolo 13 – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha il compito di convocare e presiedere le adunanze degli associati e le assemblee del Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate, assicurando e controllando lo svolgimento organico ed unitario della vita associativa.

Il Presidente sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione ed è autorizzato ad incassare contributi di ogni natura sia da Enti pubblici che privati ed a effettuare pagamenti per beni acquistati o per servizi ricevuti dall'Associazione.

Articolo 14 – Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di suo impedimento od assenza con uguali poteri, verificando che vengano regolarmente svolte tutte le attività ed i compiti previsti. In caso di recesso, decesso o decadenza del Presidente ne effettua la sostituzione con uguali poteri fino alla nomina della nuova carica.

Articolo 15 – Il Tesoriere ha in consegna la custodia dei beni associativi, compresa la cassa sociale e si occupa della gestione contabile ed amministrativa, redige l'inventario annuale dei beni associativi, provvede al corretto svolgimento degli adempimenti contabili e fiscali predisponendo unitamente agli altri componenti il Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale consuntivo e preventivo, provvede alla riscossione delle entrate, comprese le quote associative e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 – Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, nell'invio delle convocazioni assembleari, redige i verbali delle assemblee, cura la corrispondenza e coordina le formalità associative, affiancando il Tesoriere.

TITOLO V – IL PATRIMONIO E L'ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 17 – L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative ordinarie e contributi degli aderenti
- contributi associativi straordinari
- sovvenzioni e contributi di privati, aziende o istituzioni nazionali o estere
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di Istituzioni o di Enti pubblici nazionali o esteri
- rimborsi derivanti da convenzioni, entrate da attività commerciali e produttive marginali od occasionali connesse agli scopi istituzionali
- donazioni in denaro, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
- introiti derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi o qualsiasi entrata che contribuisca al sostentamento dell'associazione

Articolo 18 – L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,

riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 19 - Oltre i libri e le scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, l'Associazione deve predisporre:

- Libro Soci;
- I Libri dei Verbali delle Assemblee;
- Il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo

TITOLO VI – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 20 – L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Le delibere dell'assemblea sono valide, in prima convocazione con la presenza di almeno 1/2 dei soci e se la votazione conta la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e se si ha la maggioranza dei voti dei presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Qualunque associato e gli organi dell'ente possono chiedere l'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea contrarie a legge, all'atto costitutivo o allo statuto.

Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione e sentito il parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore, quando sarà operativo, dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altro ente di volontariato del terzo settore che persegua le medesime finalità o ai fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 – Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione, per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa del codice del terzo settore, alle norme di Legge in materia di enti no profit ed al Codice Civile.

Elio Bellussi
Marta Regge

PR
Luca
Vito

